



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale


Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012
POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale
Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Area bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni	
Responsabile di Linea	Franco Peta
Laboratorio	1.C Regolamenti sulla disciplina delle nuove imposte locali (IUC, TASI, TARI) e aspetti critici della gestione: riscossione e contenzioso
Sede	Acireale
Esperto/i	Lucio Catania
Contributo	Il contenzioso tributario negli Enti Locali

Formez**PA**



Convenzione tra Regione Siciliana
(Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale) e Formez
PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione
Siciliana - Asse VII – Capacità
Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA
CAPACITA' ISTITUZIONALE -
LINEA COMUNI




Formez **PA**

Le autonomie locali
siciliane: novità in materia
di bilancio e gestione
associata dei servizi.

**IL
CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
NEGLI
ENTI LOCALI**

Esperto Formez: LUCIO CATANIA

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ED IL CONSIGLIO TRIBUTARIO



Credo che si dovrebbero pagare le tasse con un sorriso. Io ci ho provato, ma loro volevano i soldi.

LA COSTITUZIONE

Art. 102, comma 2:

“Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”

LA COSTITUZIONE

Art. 113:

“Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.


La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”



LA COSTITUZIONE

VI disposizione transitoria e finale:

“Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte di conti e dei tribunali militari”.



LA COSTITUZIONE

*LA CORTE COSTITUZIONALE (ordinanza n. 144
del 23 aprile 1998) HA CHIARITO CHE*

**REVISIONE ORGANI SPECIALE DI
GIURISDIZIONE**



**DEFINITIVA
SOPPRESSIONE**

RIFORMA

LA COSTITUZIONE

**NEL CASO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA SI
E' PROCEDUTO AD UNA REVISIONE E
NON ALL'ISTITUZIONE DI UNA NUOVA
GIURISDIZIONE**

*Il termine di 5 anni andava inteso come una
sollecitazione dell'intervento legislativo e non
come termine perentorio*

LA COSTITUZIONE

ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE

=

ESISTENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI



OBBLIGO DI REVISIONE



LA COSTITUZIONE

LE

COMMISSIONI

TRIBUTARIE



HANNO NATURA


GIURISDIZIONALE

GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

DECRETI LEGISLATIVI 545 E 546 del 1992





- MAGGIORE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI GIUDICI
- MAGGIORE AUTONOMIA



LA VISIONE UNITARIA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA


Costituisce una novità assoluta nel nostro ordinamento l'elencazione espressa nell'art. 59 della LEGGE 69 DEL 18 GIUGNO 2009 (pubblicata sulla G.U. 19 giugno 2009) della giurisdizione tributaria accanto a quella civile, amministrativa e contabile.





LA VISIONE UNITARIA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Con la legge n. 69/2009 la giurisdizione tributaria non è più richiamata con la generica espressione di “giurisdizione speciale” ma viene indicata come quarta giurisdizione generale in materia tributaria che integra e completa il sistema giudiziario vigente.



GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

RIFORMA DEL 1992



GIURISDIZIONE
TRIBUTARIA
ESCLUSIVA

GIUDICE SPECIALE CON
COMPETENZA GENERALE
IN MATERIA TRIBUTARIA

GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA


COMMISSIONI PREESISTENTI ALLA RIFORMA:

- COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 1° GRADO
(circoscrizione tribunale)
- COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2° GRADO
(territorio provinciale)
- COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE O CORTE
DI APPELLO
- CORTE DI CASSAZIONE



GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA


PUNTI DI PROFONDA DEBOLEZZA DEL SISTEMA ANTECEDENTE LA RIFORMA:

- SCARSA PROFESSIONALITA' DEI GIUDICI
 - TRE GRADI DI GIUDIZIO PRIMA DELLA CASSAZIONE
 - FORTE LITIGIOSITA' DEI CONTRIBUENTI
 - FORTE LITIGIOSITA' DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
- 



GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA


GRADI DI GIUDIZIO DOPO LA RIFORMA:

- COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
 - COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
 - CORTE DI CASSAZIONE (solo questioni di legittimità)
- 



GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA


I giudici applicano le norme del decreto legislativo n. 546/92 e per quando da esso non disposto e con esse compatibili, applicano le norme del codice di procedura civile





GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

L'applicazione al codice di procedura civile è subordinata a:

- Lacuna della normativa speciale
 - Compatibilità della disciplina generale del codice di procedura civile
- 

GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE



NOMINATI TRA MAGISTRATI ORDINARI,
AMMINISTRATIVI O MILITARI, IN SERVIZIO
O A RIPOSO (art. 3 d.lgs. 545/1992)

GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

VICEPRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE




MAGISTRATI, O GIUDICI TRIBUTARI DA
ALMENO 5 ANNI, IN POSSESSO DI LAUREA



GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

A tutela dell'indipendenza dei giudici tributari è stato istituito un organo di autogoverno:



IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (art. 17 e ss., d.lgs. 545/92), costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle Finanze



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

L'art. 2, comma 1, del d.lgs. 546/92, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2001, elencava, in maniera tassativa, quali erano i tributi soggetti alla giurisdizione della Commissione Tributaria



L'art. 12, comma 2, della legge 448/2001 ha eliminato l'elencazione tassativa

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

L'art. 3-bis del d.l. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge 248/2005 (collegato alla finanziaria 2006) ha introdotto dopo le parole "tributi di ogni genere e specie" l'inciso

"comunque denominati"

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA


SECONDO L'ART. 3BIS DEL D.L. 203/2005, APPARTERREBBERO ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA TUTTE LE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO TRIBUTI DI OGNI GENERE E SPECIE, COMUNQUE DENOMINATI COMPRESI QUELLI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI ED IL CONTRIBUTO AL SSN, NONCHE' LE SOVRIMPOSTE E LE ADDIZIONALI, LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, COMUNQUE IRROGATE DA UFFICI FINANZIARI, GLI INTERESSI E OGNI ACCESSORIO



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

NOZIONE DI TRIBUTO

CARATTERISTICHE:

- Coattività (esercizio dello Stato dello *ius imperii* per ottenere la prestazione)
 - Collegamento alle spese pubbliche
- 



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

NOZIONE DI TRIBUTO

*UNA PRESTAZIONE PECUNIARIA AVENTE PER
OGGETTO DENARO, PREVISTA PER FAR
FRONTE ALLE SPESE*



MICHELI



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

NOZIONE DI TRIBUTO

OGNI PRESTAZIONE AVENTE CARATTERISTICA DI IMPOSIZIONE PATRIMONIALE COLLEGATA ALLE FUNZIONI DI UTILITA' COLLETTIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PERTANTO RIFERIBILE ALL'IMPOSTA VERA E PROPRIA, ALLE TASSE, AI CANONI, AI CONTRIBUTI, ALLE IMPOSIZIONI PATRIMONIALI IN GENERE, AVENTI PER BENEFICIARIO L'ENTE PUBBLICO.




CHIAMETTI



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

NOZIONE DI TRIBUTO

IL TRIBUTO VA DISTINTO DALLE ALTRE ENTRATE PUBBLICHE:

- Scaturenti da contratto
 - Scaturenti da prestiti coattivi o emissione di moneta
 - Conseguenti a successione a favore dello Stato di patrimoni privati
 - Derivanti da sanzioni economiche (contravvenzioni)
- 

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

NOZIONE DI TRIBUTO

NON SONO TRIBUTI (pur determinando una parziale limitazione della libertà contrattuale del privato):

- I prezzi-corrispettivi determinati dalla P.A. in regime di monopolio, collegati ai costi di produzione, senza l'obiettivo di conseguire lucro (es.: canoni d'acqua)



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

NOZIONE DI TRIBUTO

NON SONO TRIBUTI I COMPENSI DI SERVIZI
CHE SODDISFANO BISOGNI PRIVATI E
DIVISIBILI



SONO TRIBUTI I COMPENSI DI BISOGNI
INDIVISIBILI E GENERALI NON FORNIBILI IN
BASE A CONTRATTAZIONE PRIVATA

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

NOZIONE DI TRIBUTO

LE TASSE

La tassa è una prestazione pecuniaria dovuta dal singolo che trae origine da una controprestazione che la P.A. elargisce su richiesta del soggetto (es. tasse scolastiche)

**MANCA IL RAPPORTO SINALLASMATICO
TRA LE DUE PRESTAZIONI**

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

NOZIONE DI TRIBUTO

LE IMPOSTE:

Prestazione coattiva di carattere pecuniario dovuta dal soggetto passivo, senza alcuna correlazione con un'attività dell'Ente pubblico, tanto meno a favore del soggetto stesso, il quale deve adempiere la prestazione allorché si trovi in un dato rapporto *ex lege* con il presupposto di fatto legislativamente stabilito

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Corte Costituzionale (sentenza n. 130 del 14 maggio 2008) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura finanziaria

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Esclusa la competenza delle Commissioni Tributarie, quando:

- La sanzione non è tributo
- La sanzione non è comminata da un ufficio tributario



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

BOLLO AUTO

Le controversie in materia di tasse automobilistiche sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

CANONE PER L'ACQUA POTABILE

La giurisdizione non appartiene al giudice tributario, bensì a quello ordinario.

Si tratta, infatti, di un'entrata non fondata sull'esercizio della potestà impositiva degli enti locali.

Cassazione civile, sezione unite
12 luglio 2001, n. 9489



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

IN MATERIA DI FERMO DI BENI MOBILI
REGISTRATI E DI IPOTECA



LA GIURISDIZIONE APPARTIENE AL GIUDICE
TRIBUTARIO SOLO QUANDO IL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CONCERNE
LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

IN MATERIA DI COSAP

Esclusa la competenza delle Commissioni Tributarie (sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008)



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA


La Corte Costituzionale ha richiamato numerose pronunce della Cassazione che evidenziavano come il COSAP si applica in via alternativa alla TOSAP.

Il COSAP è stato concepito come qualcosa di diverso ed è stato ideato come corrispettivo di una concessione reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

La sentenza della Corte Costituzionale apre dubbi sulla giurisdizione delle Commissioni Tributarie anche su altre controversie aventi prestazioni/obblighi che non appaiono definibili come “entrate tributarie”




OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 90 del 23 maggio 2008 recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania..." sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti **ALLA COMPLESSIVA GESTIONE DEI RIFIUTI**



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Secondo alcuni questo comporterebbe la competenza del giudice amministrativo anche in materia di Tarsu (pacifica natura tributaria) ed ancora più della Tia



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

SECONDO LA DOTTRINA PREVALENTE, questo non accadrebbe alla luce:

- Della delimitazione della giurisdizione del giudice tributario operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 64 del 14 marzo 2008
- Della delimitazione della giurisdizione del giudice amministrativo operata dalla stessa Corte con sentenza n. 204 del 6 luglio 2004

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

RIFIUTO PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA

La Corte ha sancito che, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del processo tributario, la Giurisdizione del Giudice tributario si configura " *ogni qualvolta l'Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio rigetto) la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il Contribuente ritenga di contestare Dunque sussiste nella materia in esame la Giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a procedere in autotutela*". (1)

Pertanto i provvedimenti di diniego di autotutela potranno e dovranno essere impugnati davanti al Giudice tributario.

(1) sentenza 16776 del 9 giugno 2005 e depositata in data 10 agosto 2005


OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

RIFIUTO PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA – CASI NEI QUALI E' POSSIBILE IMPUGNARE IL DINIEGO

La Corte, deludendo le aspettative di chi riteneva di avere trovato il rimedio contro gli atti impositivi divenuti definitivi in quanto non impugnati, ha devoluto alla Sezione tributaria " *la statuizione se il rifiuto sia o meno impugnabile, così come valutare se con l'istanza di autotutela il contribuente chieda l'annullamento dell'atto impositivo per vizi originari di tale atto o per eventi sopravvenuti*".



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA



In sintesi a seguito della pronuncia della Suprema Corte, la Giurisdizione del rifiuto di autotutela, sia esso espresso che tacito, è devoluta al Giudice tributario e sempre il Giudice tributario dovrà valutare se il diniego sia impugnabile o se, soprattutto, non costituisca un mero rimedio alla sopravvenuta definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini stabiliti dal Legislatore.

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Al giudice tributario è precluso l'accertamento di un comportamento colposo da parte del Comune, tale da violare un diritto soggettivo del contribuente.

La previsione degli *altri accessori* di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 non è sufficiente ad attribuire anche la competenza sul risarcimento del comportamento illecito del Comune.

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Per accessori possono intendersi atti esattoriali, spese di notifica, interessi moratori ed, al limite, il maggior danno da svalutazione monetaria.

La giurisdizione in merito alla richiesta di risarcimento del danno (patrimoniale e non) appartiene al giudice ordinario.

Cassazione, sezioni unite, nnrr. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008



OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

LE COMMISSIONI TRIBUTARIE IN OGNI
GRADO DEL PROCESSO POSSONO
RILEVARE IL PROPRIO DIFETTO DI
GIURISDIZIONE





COMPETENZA PER TERRITORIO

CRITERIO SOGGETTIVO

Riferimento ai soggetti del rapporto ed allo stato giuridico degli stessi (domicilio, residenza, dimora)




CRITERIO OGGETTIVO

Riferimento al rapporto o allo stato giuridico del rapporto medesimo (ossia dove lo stesso è sorto, dove deve svolgersi)



COMPETENZA PER TERRITORIO

LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE E' DETERMINATA CON
RIFERIMENTO ALLE SEDI DEGLI UFFICI
TRIBUTARI NEI CUI CONFRONTI IL RICORSO
E' STATO PROPOSTO



COMPETENZA PER TERRITORIO

Gli appaltatori ed i gestori di tributi si sostituiscono all'Ente locale (unico ente impositore) e sono la proiezione dell'Ente locale ed agiscono sullo stesso territorio.

La sede legale dell'appaltatore e del gestore non è quindi rilevante ai fini del contenzioso, in quanto la rilevanza è data dalla circoscrizione in cui insiste territorialmente l'Ente locale.

Vedi sentenza CTP Reggio Emilia, sez. 1, 11 febbraio 2010

TRANSLATIO IUDICII

PRIMA DELLA LEGGE 69/2009

Il giudice ordinario ed il giudice tributario




NON COMUNICAVANO




TRANSLATIO IUDICII

Si è avvertita con sempre maggiore disagio l'inadeguatezza di una situazione che rendeva incomunicabili le giurisdizioni, con il rischio per la parte che erroneamente adiva un giudice non avente giurisdizione, di incorrere nella decadenza della proposizione dell'azione avanti al giudice dotato di giurisdizione.





TRANSLATIO IUDICII



La Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 2007) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della L. n. 1034/1971 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti da domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservassero nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

TRANSLATIO IUDICII

Art. 59 della L. n. 69/2009

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

- 1. *Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.*


TRANSLATIO IUDICII

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. ...



TRANSLATIO IUDICII

.... Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.




TRANSLATIO IUDICII

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.




TRANSLATIO IUDICII

- 
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.



TRANSLATIO IUDICII

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
- 

TRANSLATIO IUDICII

DOPO LA LEGGE 69/2009

Il giudice ordinario ed il giudice tributario



COMUNICANO

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

LA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEVE ESSERE DICHIARATA PER SENTENZA E DEVE CONTENERE:

- La dichiarazione d'incompetenza
- La dichiarazione del giudice ritenuto competente
- L'indicazione del giudice ritenuto competente
- Il termine entro il quale la causa deve essere riassunta innanzi a quest'ultimo

OGGETTO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DI FRONTE AD UNA SENTENZA DI INCOMPATIBILITA' LE PARTI POSSONO:

- Riassumere il giudizio di fronte al nuovo giudice e rendere, così, incontestabile la sentenza
- Non riassumere il giudizio e lasciare che si estingua
- Impugnare la sentenza di fronte alla Commissione Tributaria Regionale


ASTENSIONE E RICUSASIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

Il giudice deve astenersi:

- Se ha interesse nella causa o in altra controversia su identica questione di diritto
- Se è parente o affino fino al quarto grado di una delle parti o di qualcuno dei difensori
- Se egli o la moglie abbiano gravi inimicizie o causa pendente con una delle parti
- Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa




ASTENSIONE E RICUSASIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

- Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti
 - Se ha avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti
 - Nel caso in cui abbia partecipato alla speciale Commissione per l'assistenza tecnica gratuita
- 



ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI


Nei casi in cui è fatto obbligo ai giudici di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la **RICUSAZIONE** mediante specifici motivi e mezzi di prova





ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI


La Legge n. 69/2009 è intervenuta inasprendo la
pena pecuniaria, portata da 10 euro a 250 euro,
ove il procedimento di ricusazione si concluda
con un'ordinanza di inammissibilità o di rigetto.





I POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

LE COMMISSIONI TRIBUTARIE, AL FINE DI ACCERTARE LA VERITA' FISCALE, ESERCITANO TUTTE LE FACOLTA' DI ACCESSO, DI RICHIESTA DATI, DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI, CONFERITE AGLI UFFICI TRIBUTARI ED ALL'ENTE LOCALE DA CIASCUNA LEGGE DI IMPOSTA



I POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

LE COMMISSIONI, INOLTRE, POSSONO:


- Richiedere apposite relazioni agli organi tecnici dello Stato o di altri enti pubblici, compresa la Guardia di Finanza
- Disporre consulenza tecnica
- Non applicare un regolamento o un atto generale ritenuto illegittimo



I POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Con una serie di pronunce, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di poteri istruttori del giudice tributario, disciplinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Vedi sez. V, 11 gennaio 2006, n. 330; 11 gennaio 2006, n. 366; 20 gennaio 2006, n. 1134).



I POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

E' legittima la decisione del giudice tributario che, di fronte al difetto di prova della pretesa tributaria, ha disposto una stima Ute, assunta poi come punto di riferimento per la decisione.

... *"nel processo tributario, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, le Commissioni tributarie, dotate di ampio potere estimativo anche sostitutivo, avvalendosi dei larghi poteri istruttori ad esse attribuiti possono acquisire aliunde gli elementi di decisione, demandando all'Ute accertamenti ritenuti necessari, prescindendo dall'accertamento dell'ufficio e dall'eventuale difetto di prova del suo assunto".*

Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 330, 11 gennaio 2006

I POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Il giudice tributario non può utilizzare gli strumenti di cui all'articolo 7 per supplire alle insufficienze probatorie della parte.

E' illegittima l'acquisizione, da parte del giudice tributario, della stima Ute non prodotta dall'Amministrazione.

Corte di Cassazione, sez. V, sent. n. 336 dell'11 gennaio 2006

I POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Infatti, secondo i giudici di legittimità, il citato articolo 7, che attribuisce alle Commissioni tributarie i poteri istruttori di ufficio, costituisce una norma eccezionale che non può essere utilizzata come rimedio ordinario per sopperire alle lacune probatorie delle parti, dal momento che il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d'ufficio le prove a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio, salvo che sia impossibile o sommamente difficile esercitarlo.

I POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

L' articolo 3-*bis* del decreto legge 203/2005 ha abrogato il comma 3 dell'articolo 7, che consentiva ai giudici tributari di ordinare in qualsiasi momento alle parti il deposito di documenti, a prescindere dal decorso dei termini di legge.

I POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

LE COMMISSIONI NON POSSONO:

- Acquisire giuramento
- Acquisire prove testimoniali



LE PROVE TESTIMONIALI

L'art. 46 della L. n. 69/2009 l'art. 257bis che disciplina la testimonianza scritta. Il giudice, su accordo delle parti, dispone l'acquisizione per iscritto delle risposte ad alcuni quesiti posti al testimone.




**TALE PREVISIONE NON SI APPLICA AL
PROCESSO TRIBUTARIO**



LE PROVE TESTIMONIALI

L'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 esclude la prova testimoniale come mezzo istruttorio del processo tributario, potendosi oggi produrre soltanto dichiarazioni scritte di terzi, di varia natura, da considerarsi elementi documentali con semplice valore indiziario sotto il profilo probatorio.



LE PROVE TESTIMONIALI

ART. 257^{TER} CODICE PROCEDURA CIVILE


La parte può produrre sui fatti rilevanti ai fini del giudizio dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore che, previa identificazione, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone



LE PROVE TESTIMONIALI

La norma potrebbe essere applicata al contenzioso tributario in virtù del generale rinvio contenuto alle regole del Codice di procedura civile.




Il divieto di prova testimoniale previsto per il processo tributario secondo la Cassazione non osta all'utilizzo di dichiarazioni rese da terzi



LE PROVE TESTIMONIALI

Secondo la Cassazione il divieto della prova testimoniale non esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi in un pvc ovvero riportate in atti notori.



La stessa Consulta ha chiarito che il giudice tributario valuta queste dichiarazioni quali indizi, da riscontrare con ulteriori elementi. I

PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO



RICORRENTE

RESISTENTE

Ente Locale

Concessionario Servizio di Riscossione

Ufficio del Ministero delle Finanze

(al quale spettano le attribuzioni sul Rapporto
controverso se l'ufficio è un centro di servizio)

CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO

L'Ufficio del Ministero delle finanze sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale



Nel giudizio di secondo grado può essere assistito dall'Avvocatura di Stato



CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO

Le parti diverse dall'Ente Locale e del Ministero delle Finanze possono stare in giudizio anche mediante procura generale o speciale e devono essere assistite in giudizio da un



DIFENSORE ABILITATO

CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO

SONO ABILITATI ALL'ASSISTENZA TECNICA:

- Avvocati
- Dottori Commercialisti
- Ragionieri
- Periti commerciali
- Consulenti del lavoro,

**purché non dipendenti dalla Pubblica
Amministrazione**



CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO

Sono abilitati per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori, il classamento delle singole unità elementari immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita:



Ingegneri

Architetti

Geometri

Periti edili


Agronomi

Periti agrari




CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO

I ricorsi di **VALORE INFERIORE A EURO 2.582,28,** possono essere proposti direttamente dalle parti interessate che possono stare in giudizio anche **SENZA ASSISTENZA TECNICA**



CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO

VALORE DELLA LITE




Importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto Impugnato

In caso di controversia relativa esclusivamente alle irrogazione delle sanzioni, somma delle sanzioni



CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO


LA PROCURA DEVE ESSERE CONFERITA:

- Con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
 - In calce o a margine di un atto del processo, la sottoscrizione autografa è certificata dal difensore
 - Oralmente all'udienza pubblica e se ne dà atto nel verbale
- 



LITISCONSORZIO


Se l'oggetto del ricorso riguarda **inscindibilmente** più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi





LITISCONSORZIO

Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti, sussiste LITISCONSORZIO NECESSARIO, ed è ORDINATA l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.






LITISCONSORZIO

Esempio di litisconsorzio necessario:

CASSAZIONE SEZIONE UNITE SENTENZA
14815 DEL 4 GIUGNO 2008



Unitarietà dell'accertamento posto alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persona o associazioni e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi delle società a ciascun socio

LITISCONSORZIO

Altri esempi di litisconsorzio necessario individuati dalla Suprema Corte:


RITENUTE ALLA FONTE → Parti necessarie:
sostituto, sostituito e amministrazione
finanziaria

CONTROVERSIE FRA SOSTITUITO E
SOSTITUTO D'IMPOSTA PER RIT. ACC.
(competenza Commissione Tributaria) → Parti necessarie:
sostituto, sostituito e amministrazione
finanziaria



LITISCONSORZIO

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO – Il legislatore del contenzioso tributario non ha disciplinato il litisconsorzio facoltativo. Il riferimento è l'art. 103 del c.p.c.




Il litisconsorzio facoltativo si ha quando non è necessaria, ma solo opportuna, la presenza di più parti nel processo



SPESE DEL GIUDIZIO

La parte soccombente del processo tributario può essere condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con sentenza.



SPESE DEL GIUDIZIO

La legge n. 69/2009 modifica l'art 92, comma 2, c.p.c., nel quale le parole

o concorrono altri ~~giusti~~ motivi, esplicitamente indicati nella motivazione

sono sostituite da

o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione

SPESE DEL GIUDIZIO


L'art. 45 della L. 69/2009 ha modificato il primo comma dell'art. 91 c.p.c., sancendo che il giudice:

Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta



SPESE DEL GIUDIZIO

Il D.L. 12/9/2014, n.132 (convertito con modificazioni, nella L. 10/11/2014, n. 162), all'art. 91, primo comma, c.p.c. dispone che, con la sentenza che chiude il processo, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare le spese a favore della controparte, liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa.






SPESE DEL GIUDIZIO

In base al nuovo testo del secondo comma dell'art. 92,


“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.





SPESE DEL GIUDIZIO

IL GIUDICE PUO' COMPENSARE LE SPESE SOLO PER:

- SOCCOMBENZA RECIPROCA
 - ASSOLUTA NOVITA' DELLA QUESTIONE TRATTATA
 - CAMBIAMENTO NELL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
- 

SPESE DEL GIUDIZIO




La disposizione è diretta a favorire la soluzione conciliativa della controversia, penalizzando chi rifiuti una giusta composizione offerta da controparte.



SPESE DEL GIUDIZIO


La Corte Costituzionale (sent. 274/2005) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui tratta delle ipotesi di cessata materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste per legge (conciliazione, condoni, sanatorie, etc).





SPESE DI GIUDIZIO

La Commissione Tributaria non potrà disporre IN AUTOMATICO la compensazione delle spese, nel caso di cessazione della materia del contendere, ma dovrà pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (soccombenza virtuale).






SPESE DI GIUDIZIO

Art. 44, comma 2, D.Lgs. 546/92


Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.





SPESE DEL GIUDIZIO

Essendo la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 546/1994, la nuova disposizione trova applicazione nel processo tributario.





SPESE DEL GIUDIZIO

Nella versione originaria della disposizione sulle spese di giudizio niente era previsto relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio sopportate dall'Amministrazione Finanziaria e dall'Ente Locale.



La dottrina era stata indotta a ritenere che la norma fosse a tutela esclusiva del ricorrente.

SPESE DEL GIUDIZIO


Il d.l. n. 437/96, convertito nella l. 556/96, ha disposto che nel liquidare le spese a favore dell'ufficio o delle ente locale, assistiti da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20%.

La riscossione avverrà mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.



SPESE DEL GIUDIZIO

Se la parte vittoriosa non rinuncia esplicitamente alle spese processuali, il soccombente può essere condannato al pagamento delle stesse, anche in assenza di una specifica richiesta in tal senso.




Cassazione civile, sezioni unite
18 novembre 1988, n. 6242



SPESE DEL GIUDIZIO

Il Comune può essere condannato a pagare le spese processuali anche se non si è costituito in giudizio o ha riconosciuto fondati i motivi del ricorso.




E' tenuto a pagare le spese processuali chiunque dia luogo inutilmente al processo o al suo protrarsi (Corte di Cassazione , ordinanza 373 del 13 gennaio 2015)



SPESE DEL GIUDIZIO

Il Comune deve agire con diligenza e solerzia per evitare che il cittadino debba sostenere i costi per difendersi in sede giudiziale.



SPESE DEL GIUDIZIO – RESPONSABILITA' AGGRAVATA

Un'altra modifica, introdotta dalla legge n. 69/2009, modifica l'art. 96 c.p.c., e stabilisce che:

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di UNA SOMMA EQUITATIVAMENTE DETERMINATA

SPESE DEL GIUDIZIO – RESPONSABILITA' AGGRAVATA

Presupposto indispensabile per la condanna della somma equitativamente determinata, che va ad aggiungersi alla condanna alle spese di giudizio, sarebbe, in ogni caso, la sussistenza di

COLPA GRAVE O MALAFEDE

SPESE DEL GIUDIZIO – RESPONSABILITA' AGGRAVATA

Sulla responsabilità aggravata applicata al processo tributario la dottrina non è concorde.

NO PERCHE' mancano riferimenti sia nella legge delega n. 413/1991 sia nel d.lgs. 546/1992

SI PERCHE' non è prevista un'esplicita esclusione e la pronuncia sulle spese ha natura consequenziale ed accessoria

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della Commissione Tributaria




Consegnato alle parti che ne rilasciano ricevuta	Spedito a mezzo di racc. a/r, senza busta
--	--



COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Le notificazioni possono essere fatte secondo le
norme degli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile



COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

LUOGO DELLE COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONI

Consegna in mani proprie



In mancanza consegna nel domicilio eletto



In mancanza consegna nella residenza o nella sede dichiarata. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno rilevanza anche per i successivi gradi di giudizio.



Se manca qualsiasi indicazione riferita al territorio dello Stato o è incerta, la notificazione o la comunicazione avviene presso la segreteria della Commissione

CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso DEVE contenere:

- La Commissione tributaria adita
- Il nome e cognome o la denominazione sociale del ricorrente e del suo eventuale rappresentante legale
- La residenza, sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato del ricorrente e del suo legale rappresentante

continua 


CONTENUTO DEL RICORSO

- Il codice fiscale del ricorrente e del suo legale rappresentante
- L'Ente Locale o l'Ufficio del Ministero delle Finanze o il Concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto

continua 




CONTENUTO DEL RICORSO

- L'atto impugnato
 - L'oggetto della domanda
 - I motivi
 - L'incarico al difensore del ricorrente
 - La sottoscrizione (nell'originale e nelle copie) del difensore (o del ricorrente, nel caso in cui il ricorso sia sottoscritto personalmente)
- 



CONTENUTO DEL RICORSO

IL RICORSO E' INAMMISSIBILE SE MANCA O
E' ASSOLUTAMENTE INCERTA UNA DELLE
SU INDICATI ELEMENTI, AD ECCEZIONE
DEL CODICE FISCALE E/O DELLA
SOTTOSCRIZIONE



PROPOSIZIONE DEL RICORSO

MEDIANTE:

notifica a
norma dei
commi 2 e 3
dell'art. 16
del D.Lgs.
546/92

spedizione a
mezzo posta,
in plico
raccomandato
senza busta
con avviso di
ricevimento.

consegna
diretta
dell'atto
all'addetto
che ne
rilascia copia
per ricevuta



PROPOSIZIONE DEL RICORSO

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL
RICORSO:

ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI
NOTIFICAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO.




PENA INAMMISSIBILITA'



PROPOSIZIONE DEL RICORSO

AVVERSO IL SILENZIO RIFIUTO DELLA
RESTITUZIONE PUO' ESSERE PROPOSTO
DOPO IL NOVANTESIMO GIORNO DALLA
DOMANDA DI RESTITUZIONE PRESENTATA
ENTRO I TERMINI PREVISTI DA CIASCUNA
LEGGE DI IMPOSTA E FINO A QUANDO IL
DIRITTO ALLA RESTITUZIONE NON E'
PRESCRITTO



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

NOTIFICA ATTO IMPUGNATO

Entro 60 giorni



RICORSO

Entro 30 giorni



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

**PENA INAMMISSIBILITA' RILEVABILE D'UFFICIO
IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO**

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE


Il ricorrente, entro 30 gg dalla proposizione del ricorso, **a pena d'inammissibilità** si costituisce in giudizio.

In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale **la conformità dell'atto** depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'**atto** depositato nella segreteria della commissione **non è conforme** a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il **ricorso è inammissibile**



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

Sussiste giurisprudenza che attesta che la costituzione è valida anche se il ricorrente non attesta la conformità della copia depositata presso la segreteria della Commissione.




L'importante è che la copia depositata NON SIA SOSTANZIALMENTE DIFFORME (tra gli altri C.T.P. Avellino, sent. 19 del 13 febbraio 2013)



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

La Cassazione (sentenza n. 6780/2009) ha sancito che tutte le norme che prevedono sanzioni di inammissibilità per gli atti processuali devono essere interpretate in senso restrittivo.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

LA COSTITUZIONE PUO' AVVENIRE:

A) Mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria della copia del ricorso consegnato o spedito a mezzo posta, con copia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

B) Mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

- C) Mediante trasmissione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

D) Mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento della copia del ricorso consegnato e spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

L'art. 16, comma 1, del D. L. 12/9/2014, n. 132, ha **ridotto** il periodo di **sospensione feriale** dei termini processuali, dal 1°/8 al 31/8

A decorrere dal 2015, il periodo feriale decorre dal 1°/8 al 31/8, con effetti anche nel processo tributario, in materia sia di impugnazione (cioè, la proposizione del ricorso, dell'appello, ecc.); sia per gli adempimenti nella fase processuale (cioè, la costituzione in giudizio, il deposito di memorie, ecc.).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE



Gli effetti della modifica si ampliano anche in materia di accertamento con adesione (D. Lgs. 9/7/1997, n. 218), di reclamo-mediazione (art. 17-bis del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546) e di pagamento delle somme dovute in relazione agli atti impugnabili (art. 15 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, per la cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi, e art. 68 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, per la riscossione in pendenza di giudizio).




Il ricorso deve contenere l'indicazione:


- a) della commissione tributaria cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'**indirizzo di posta elettronica certificata**

Modifica all'art. 18, introdotta dall'art. 2, co. 35quater, lettera a), D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011

- 
- 
- All'art. 17, D.Lgs. n. 546/92, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
 - “3-bis- In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria”.



L'art. 49 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, ha previsto che all'art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/92 è aggiunto il seguente periodo:



"Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente (controversie di valore inferiore ad euro 2.582,28) ed il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni".

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Entro 60 gg dalla notifica del ricorso




Mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita del proprio fascicolo contenente:

- Le **CONTRODEDUZIONI**, in tante copie quante sono le parti in giudizio
- I **DOCUMENTI** offerti in comunicazione



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

L'Ente locale e l'Ufficio finanziario contro i quali
è stato proposto ricorso sono **esenti**
dall'obbligo di assistenza tecnica.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Quando il Comune (o la Provincia) rivestono il ruolo di ricorrente hanno l'obbligo dell'assistenza tecnica.

La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, sez. II, 5 luglio 2000, n. 75, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune e non sottoscritto da professionista abilitato.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

La società concessionaria dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti locali, anche se costituita in forma mista, con prevalente capitale pubblico, DEVE stare in giudizio con la necessaria assistenza tecnica di un difensore abilitato, non rientrando tra i soggetti esclusi.

Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza 9 ottobre 2009, n. 21459

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Una volta che, in rappresentanza del Comune, si sia validamente costituito in giudizio il Sindaco, il successivo svolgimento di attività difensiva da parte di un funzionario comunale a ciò designato deve ritenersi pienamente valido, data la differenza tra il soggetto che rappresenta l'Ente e quello incaricato dall'assistenza tecnica dello stesso (Cassazione 15858/2001).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

L'art. 11, comma 3, del d.lgs. 546/ 1992, PRIMA DELLA MODIFICA del DL 44/2005, ossia FINO al 31 maggio 2005, prevedeva che *L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto nel proprio ordinamento.*

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

La Corte di Cassazione (sentenze 10787/2004 e 1949, 2878, 3736, 19082 del 2003) ribadì, smentendo qualche pronuncia in senso contrario, che la rappresentanza in giudizio spettava solo al Sindaco ed al Presidenza della Provincia

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

La materia è stata innovata dall'art 3 bis della legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha convertito il d.l. n. 44 del 31 marzo 2005), che ha previsto che ***L'ente locale nei cui confronti è proposto ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio***

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

La norma ha espressamente conferito, quindi,
piena legittimazione al dirigente a
rappresentare l'Ente nel giudizio tributario,
senza bisogno di ulteriori atti che
l'attribuiscano

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE


La legittimazione del dirigenti SI AGGIUNGE e non si sostituisce alla concorrente legittimazione dei vertici politici di comune e provincia.

Il legislatore infatti specifica che l'Ente può ANCHE stare in giudizio tramite il dirigente



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

La scelta di agire in giudizio tramite il Sindaco o
il Dirigente spetta all'Ente, che può decidere
di volta in volta oppure disciplinare la materia
tramite Statuto o Regolamento



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE


Il potere del dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare il Comune nelle controversie tributarie, ancor prima di essere previsto dalla legge n. 88/2005, è stato riconosciuto dal nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal regolamento, cui lo statuto rinvii), potendo in tal caso il dirigente costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Cassazione civile sez. trib., 28 maggio 2010, n. 13141



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Secondo la recente giurisprudenza l'organo dotato di rappresentanza processuale può agire anche senza alcun specifico atto di autorizzazione.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

L'eventuale delega a difensore abilitato deve essere sottoscritta dal Sindaco o dal Dirigente ed autenticata dallo stesso difensore.

Ma nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dalla parte per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo non determina la nullità dell'atto, a meno che la controparte non contesti espressamente l'autenticità della sottoscrizione" (vd. sentt. nn. 17845/2007 e 6591/2008).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE


Lo Statuto può, comunque, sempre prevedere la previa autorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente, oppure ancora l'intervento dell'una o dell'altra, in relazione alla natura ed all'oggetto della controversia

Cassazione a sezione unite n. 17550/2002



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

La dottrina ritiene che la mancanza del dirigente debba essere intesa come assenza del dirigente dell'ufficio tributi e non come assenza di figure dirigenziali nell'Ente



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE - IUC

IL COMMA 692 SANCISCE CHE

Il comune designa IL FUNZIONARIO RESPONSABILE a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE - IUC

INTERPETRAZIONI POSSIBILI DEL COMMA 692:

- 1) Essendo l'imposta comunale UNICA, il funzionario Responsabile del tributo deve essere UNICO
- 2) Considerando che il comma 703 sancisce che «l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu», ci sarà un Responsabile per l'IMU ed uno per TASI e TARI
- 3) Essendo, sostanzialmente, TRE tributi differenti ci saranno TRE diversi funzionari Responsabili

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE - IUC

Le opzioni di cui ai punti 2 e 3 escludono che il funzionario responsabile dell'IMU abbia attribuita la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE - IUC

La rappresentanza in giudizio DEL RESPONSABILE DEL TRIBUTO per le controversie relative al tributo stesso è stata introdotta con la Tares e costituiva una **novità** ed era una deroga ai principi generali che affidano la rappresentanza in giudizio nel processo tributario o al Sindaco o al Dirigente o al Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area a cui attengono i tributi.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Il Dirigente (o il Titolare della posizione organizzativa) comprendente l'Ufficio Tributi, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Cassazione civile sez. trib., 09 giugno 2009n. 13230

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Normalmente la figura del dirigente dell'Ufficio tributo **NON VA CONFUSA** con il responsabile del singolo tributo. Si tratta del soggetto posto al vertice dell'intero ufficio tributi.

NEL CASO DELLA IUC (o limitatamente alla Tari ed alla Tasi) LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO, VENGONO ATTRIBUITE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Con sentenza n. 19125/2010, la Corte di Cassazione civile ha sancito che i piccoli comuni possono consorziarsi al fine della gestione del contenzioso tributario.

La sentenza si riferisce ad una controversia in materia di ICI in cui una società ricorreva contro l'ente locale che si era difeso in appello facendo ricorso ad un funzionario dipendente di un altro ente.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Il Comune di Mareno di Piave si è difeso in appello - peraltro in qualità di appellato - ricorrendo a un funzionario (dipendente da un altro Comune ma) addetto all'ufficio unico intercomunale dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana per il contenzioso tributario.

SECONDO LA CASSAZIONE CIVILE – SEZ. TRIBUTARIA ha ritenuto che La circostanza per cui il funzionario non fosse un dipendente del Comune di Mareno di Piave non ha procurato alcun danno alla società ricorrente e ha consentito al Comune di approntare una miglior difesa senza ricorrere a professionisti esterni. Il motivo di ricorso è stato quindi ritenuto privo di interesse.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale (n. 520 del 6 dicembre 2002) l'art. 22, comma 1, del d.lgs. 546/92, come modificato dall'art. 3bis, comma 6, del d.l. 203/2005, ha previsto la possibilità di proporre ricorso "a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento"

La dottrina è divisa su analoga possibilità per la parte resistente. Secondo parte della dottrina la parte resistente può costituirsi ancora solo attraverso il deposito nella segreteria della Commissione

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

CONTRODEDUZIONI

La parte resistente:

- espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente
- indica le prove di cui intende avvalersi
- Propone eccezioni processuali e di merito
- Chiama terzi in causa

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Il giudice tributario non può supplire con l'esercizio dei propri poteri istruttori all'inerzia dell'Ufficio finanziario o dell'Ente locale che ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale.

Commissione Tributaria Centrale
Sez. XI, 12 maggio 1992, n. 3438

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE


L'art. 23 del D.Lgs. 546/92 parte di produzione di tante copie delle controdeduzioni quante sono le parti in giudizio.

Per la Cassazione l'inosservanza di tale previsione **non trova alcuna espressa sanzione** e costituisce **mera irregolarità**



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Mentre la costituzione in giudizio della parte
ricorrente è essenziale per l'esistenza stessa
del processo, la costituzione della parte
resistente è, invece, solo eventuale.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

La parte resistente non costituita:

- Non potrà influenzare il convincimento del giudice
- Non riceverà la comunicazione né della data di trattazione del ricorso né del dispositivo della sentenza
- Non riceverà la notificazione del reclamo avverso i provvedimenti presidenziali
- Non riceverà la notificazione dell'istanza di trattazione in pubblica udienza

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Secondo prevalente giurisprudenza e dottrina, il **termine di 60 gg**, non essendo imposto a pena di decadenza, ha **NATURA ORDINATORIA**.

Le parti resistenti possono, quindi, costituirsi anche dopo la scadenza del termine di 60 gg.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 23 del d.lgs.546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente è da considerarsi ordinatorio e quindi l'Ufficio può costituirsi validamente oltre detto termine.

Cassazione 57/2005, 44/2004, 5/2004

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE


*La tardività della costituzione in giudizio del
resistente ... non comporta ... alcun tipo di
nullità ...ma determina soltanto la
decadenza dalla facoltà di chiedere o
svolgere attività processuali eventualmente
precluse*

Cassazione 22010/2006



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

**Il resistente che si costituisce tardivamente
deve accettare il giudizio nello stato in cui si
trova.**



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CATANIA
(sentenza n. 159 dell'11 aprile 1997)

*Per partecipare alla discussione orale ... l'ufficio
deve essersi preventivamente costituito o nel
termine di 60 gg o quantomeno nel termine
previsto per la costituzione dell'art.32 d.lgs.
546/1992. Alla predetta discussione possono
partecipare solo le parti ... a cui la commissione
ha inviato l'avviso di trattazione*

PRODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTI


La **produzione di documenti** è consentita fino a **venti giorni liberi prima** della data di trattazione

I documenti devono essere elencati negli atti di parte o, se prodotti separatamente, in una nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie pari a quello delle altre parti



PRODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTI


La presentazione di motivi aggiuntivi è consentita solo se le altre parti, spontaneamente o per ordine della Commissione depositino documenti non conosciuti





PRODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTI

La presentazione di motivi aggiuntivi deve avvenire entro il termine di gg 60 dalla data in cui si ha conoscenza della nuova documentazione.




Se la trattazione è già stata fissata l'interessato deve dichiarare entro la data dell'udienza che intende proporre motivi aggiuntivi. In questo caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data



PRODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTI


Il deposito di memorie illustrative è consentito fino a dieci giorni liberi prima della data della trattazione, in tante copie quanto sono le parti



La presentazione di breve repliche è consentita solo per la trattazione in camera di consiglio, fino a 5 gg liberi prima della data della camera di consiglio



LE FASI PROCESSUALI



Le parti hanno il dovere di lealtà e proibità e l'obbligo di collaborare a delimitare la materia del contendere senza atteggiamenti defaticanti o ostruzionistici, in forza del generale principio di economia che deve informare il processo, ancor più alla luce dell'art. 111 Cost.



LE FASI PROCESSUALI


Dopo l'ISCRIZIONE DEL RICORSO NEL REGISTRO GENERALE

1. Viene formato il fascicolo d'ufficio (che contiene: i fascicoli del ricorrente e delle parti resistenti, la documentazione prodotta. Successivamente verranno aggiunti al fascicolo gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze, dei decreti e copia della sentenza)
2. Viene inoltrato al Presidente della Commissione Tributaria il fascicolo d'Ufficio
3. Viene assegnato il ricorso ad una delle sezioni



LE FASI PROCESSUALI


Il Presidente della Sezione, esamina preliminarmente il ricorso e può:

- Dichiararne l'inammissibilità nei casi previsti, se manifesta
 - Sospendere il ricorso
 - Interrompere il ricorso
 - Dichiararne l'estinzione
- 



LE FASI PROCESSUALI

I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI HANNO LA
FORMA DEL DECRETO E POSSONO ESSERE
OPPOSTI TRAMITE RECLAMO INNANZI
ALLA COMMISSIONE



LE FASI PROCESSUALI

RECLAMO CONTRO PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI



NOTIFICATO ALLE ALTRE PARTI ENTRO 30 GIORNI DALLA
COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DOPO 15 GIORNI
(TERMINE PERENTORIO) DALL'ULTIMA
NOTIFICAZIONE




NEI SUCCESSIVI 15 GIORNI LE ALTRE PARTI POSSONO
PRESENTARE MEMORIE



LE FASI PROCESSUALI

SCADUTI I TERMINI LA COMMISSIONE, IN
CAMERA DI CONSIGLIO, PRONUNCIA:

- SENTENZA, se dichiara l'inammissibilità o l'estinzione del ricorso
 - ORDINANZA NON IMPUGNABILE, per i provvedimenti che dispongono la prosecuzione del processo
- 

LE FASI PROCESSUALI

LA RIUNIONE DEI RICORSI, può essere decretata, se hanno una connessione oggettiva e soggettiva




Se i ricorsi sono pendenti dinnanzi alla stessa sezione con decreto del Presidente di sezione

Se i ricorsi sono pendenti dinnanzi a sezioni diverse viene disposta con decreto del Presidente della Commissione



LE FASI PROCESSUALI

LA RIUNIONE PUO' AVVENIRE:

- d'ufficio
 - su istanza di parte
 - su segnalazione dei Presidenti di sezione
- 



LE FASI PROCESSUALI

SCADUTO IL TERMINE PER LA COSTITUZIONE
DELLE PARTI,

IL PRESIDENTE

fissa la trattazione e nomina il relatore



LA SEGRETERIA

comunica alle parti costituite la data di trattazione,
con un anticipo di almeno 30 giorni liberi

LE FASI PROCESSUALI

Se nessuna delle parti chiede la discussione in
PUBBLICA UDIENZA



TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO



LE FASI PROCESSUALI

TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO

Il relatore espone al Collegio, senza la presenza delle parti.





LE FASI PROCESSUALI

Se una, o più, parti lo chiede, CON APPOSITA ISTANZA DA DEPOSITARE NELLA SEGRETERIA E NOTIFICARE ALLE ALTRI PARTI COSTITUITE, la discussione avverrà in

PUBBLICA UDIENZA






LE FASI PROCESSUALI

DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Il relatore espone al Collegio le questioni di fatto e di diritto relative alla controversia, dopo di ch  il Presidente ammette le parti presenti alla discussione. Dell'udienza   redatto processo verbale a cura del segretario





LE FASI PROCESSUALI

La mancata trattazione della causa in pubblica udienza, qualora la relativa richiesta sia stata effettuata con l'atto introduttivo del ricorso, dà luogo a violazione del principio di contraddittorio e rendere nulli il procedimento nonché la sentenza eventualmente pronunciata

Cassazione, sezione tributaria
23 aprile 2001, n. 5986



LE FASI PROCESSUALI

LA DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO
GIUDICANTE AVVIENE IN CAMERA DI
CONSIGLIO, SUBITO DOPO L'UDIENZA


QUANDO NE RICORRANO I MOTIVI LA
DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RINVIATA
FINO AD UN MASSIMO DI 30 GIORNI





LE FASI PROCESSUALI


NON SONO AMMESSE SENTENZE NON
DEFINITIVE O LIMITATE AD ALCUNE
DOMANDE





LE FASI PROCESSUALI

L'art. 45 della L. 69/09, aggiunge all'articolo 101 del codice di procedura civile è il seguente comma:
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.





LE FASI PROCESSUALI

Il giudice ha il dovere di ritenere non
abbisognevole di prova i fatti non
espressamente contestati.



*Cassazione 10208/2007,
a proposito del processo tributario*




LE FASI PROCESSUALI

Il comma 14, dell'art. 45 della L. 69/09 stabilisce che l'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - (*Disponibilità delle prove*). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.


Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.





LE FASI PROCESSUALI


LA SENTENZA DEVE CONTENERE:

- La composizione del Collegio
 - Le parti ed i loro difensori
 - La concisa esposizione dello svolgimento del processo
 - I motivi di fatto e di diritto
 - Il dispositivo
 - La data della deliberazione
 - La sottoscrizione del Presidente e dell'estensore
- 



LE FASI PROCESSUALI

La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro il termine di trenta giorni dalla data di deliberazione. Il segretario appone sulla sentenza la propria firma e la data dell'avvenuto deposito.






LE FASI PROCESSUALI

Il termine per assumere la decisione e per procedere al deposito della sentenza sono ordinatori, poiché in caso di inosservanza non è prevista nessuna decadenza.


Commissione Tributaria Centrale,
sez. III, 9 aprile 1987, n. 3089





LE FASI PROCESSUALI

Solo il 16% delle C.T.P. rispetta il termine ordinatorio di 30 giorni per il deposito delle sentenze. Il tempo medio per il deposito delle sentenze nelle segreterie è di 50,5 giorni.



Le C.T.R. che rispettano il termine di 30 giorni sono il 4%, mentre il tempo medio di deposito è di 55,9 giorni.

LE FASI PROCESSUALI

Sentenze tributarie: tempi medi per il deposito


	Num. CTP	% CTP	Num. CTR	% CTR
Meno di 30 gg	17	16,50	1	4,76
Tra 30 e 60 gg	59	27,28	12	57,14
Tra 60 e 90 gg	20	19,42	5	23,81
Oltre 90 gg	7	6,80	3	14,29

Fonte: Relazione 2009 Dipartimento finanze



LE FASI PROCESSUALI


Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito





LE FASI PROCESSUALI

CASI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO:

- Quando è presentata querela di falso
 - Quando sussiste un questione pregiudiziale sullo stato o la capacità delle persone
- 



LE FASI PROCESSUALI

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO VIENE
DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE CON DECRETO RECLAMABILE O
DALLA COMMISSIONE CON ORDINANZA

**DURANTE LA SOSPENSIONE NON
POSSONO ESSERE COMPIUTI ATTI DEL
PROCESSO**

I TERMINI IN CORSO SONO INTERROTTI





LE FASI PROCESSUALI

CESSATA LA CAUSA CHE HA DETERMINATO
LA SOSPENSIONE IL PROCESSO CONTINUA
SE ENTRO SEI MESI DA TALE DATA VIENE
PRESENTATA ISTANZA DI TRATTAZIONE DA
UNA DELLE PARTI IN CAUSA




ITRMINI INTERROTTI RICOMINCIANO A
DECORRERE



FASI PROCESSUALI

L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO AVVIENE NEI SEGUENTI CASI:

- Morte di una delle parti
 - Perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti
 - Cessazione della rappresentanza legale
 - Morte, radiazione o sospensione dall'Albo o dall'elenco di uno dei difensori
- 



LE FASI PROCESSUALI

L'interruzione è disposta con decreto presidenziale o con ordinanza del Collegio

Durante l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo




I termini in corso sono interrotti



LE FASI PROCESSUALI

Entro sei mesi dall'interruzione del processo, la parte colpita dall'evento, o i suoi successori, possono riassumere il processo, con istanza da presentare al Presidente di sezione della Commissione



LE FASI PROCESSUALI

La legge n. 69/2009 ha ridotto il termine per riattivare la causa sospesa o interrotta di cui agli art. 297 e 305 c.p.c. da 6 a 3 mesi (art. 46)

Tale riduzione


NON SI APPLICA

al processo tributario (art. 43 del D.Lgs. 546/1992)



LE FASI PROCESSUALI


L'ESTINZIONE DEL PROCESSO AVVIENE PER

- Inattività delle parti
 - Rinuncia al ricorso
 - Cessazione materia del contendere
- 



LE FASI PROCESSUALI

La rinuncia al ricorso deve essere accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo



L'estinzione del processo è dichiarata dal Presidente della sezione con decreto o dalla Commissione con sentenza

LE FASI PROCESSUALI

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO


La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato avviene con apposita istanza del ricorrente, qualora dall'esecuzione può derivargli

danno grave ed irreparabile



LE FASI PROCESSUALI


L'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato si propone con atto motivato proposto nel ricorso o con altro atto separato, notificato alle altre parti del processo e depositato in segreteria





LE FASI PROCESSUALI

Il Presidente fissa la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile.




Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato nel merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile



LE FASI PROCESSUALI


In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può
disporre la provvisoria sospensione
dell'esecuzione fino alla pronuncia del
Collegio






LE FASI PROCESSUALI

Quando il Collegio ordina la sospensione dell'esecuzione dell'atto, impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 gg dalla pronuncia



Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado

LA SOSPENSIONE



SOSPENSIONE DA PARTE DELL'ENTE



PREVISTA NEL REGOLAMENTO



MASSIMO 1 ANNO



ES: GRAVI CALAMITÀ NATURALI

SOSPENSIONE GIUDIZIALE



ISTANZA IN COMMISSIONE
TRIBUTARIA IN CARTA LIBERA



REQUISITI ESSENZIALI: FUMUS BONI IURIS E
DANNO GRAVE ED IRREPARABILE



LA COMMISSIONE SOSPENDE L'ATTO E FISSA PER
L'UDIENZA DI MERITO A 90 GG

LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI GRADO DIFFERENTE DAL PRIMO

Il processo tributario non sembra contemplare la sospensione della sentenza di 1° grado e prevede, invece, che dalla pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale scaturiscano altre, e ben definite, conseguenze.


In caso di sentenza sfavorevole al contribuente, ad esempio, è previsto il pagamento dei due terzi dell'importo del provvedimento confermato dal giudice di prima istanza.



LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI GRADO DIFFERENTE DAL PRIMO

La Corte Costituzionale (sent. n. 165/2000) nel riconoscere nella sospensione e nelle misure cautelari un momento essenziale della tutela giurisdizionale, aveva stabilito che nel processo tributario doveva ritenersi vigente la possibilità della sospensione fino alla pronuncia di merito.


L'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado rendeva superflua l'adozione di altre misure cautelari.





LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI GRADO DIFFERENTE DAL PRIMO


Nel 2010, però, la stessa Corte Costituzionale, cambiando orientamento, ha invitato i giudici remittenti ad un'interpretazione “costituzionalmente orientata” che rendesse possibile la sospensione cautelare anche per le sentenze davanti alla Commissione Tributaria Regionale ed alla Corte di Cassazione.





LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI GRADO DIFFERENTE DAL PRIMO

La Commissione Regionale della Sicilia, con una decisione del 14 aprile 2011, ritenne di non potere aderire all'invito della Corte Costituzionale ed ha rimesso gli atti nuovamente al giudice delle leggi che, con ordinanza n. 181/2012, ha ritenuto, però, inammissibile la questione.



LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI GRADO DIFFERENTE DAL PRIMO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2845/2012, ha stabilito che al ricorso avverso una sentenza della C.T.R. poteva applicarsi la disposizione dell'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo.

La Suprema Corte, quindi, aderendo all'invito della Corte di Costituzionale, ha ritenuto che, su istanza di parte, in presenza di *fumus boni iuris* e di un danno grave ed irreparabile, poteva essere sospesa la sentenza di secondo grado.

LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI GRADO DIFFERENTE DAL PRIMO


La Cassazione, però, si è preoccupata di rilevare che, vista la specialità della materia tributaria, l'esigenza di tutela del contribuente andava contemperata con la necessità di assicurare il regolare pagamento delle imposte.

Gli ermellini, quindi, auspicavano una rigorosa valutazione dei requisiti del *fumus boni iuris* dell'istanza cautelare e del *periculum in mora*.



LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI GRADO DIFFERENTE DAL PRIMO

Sono, comunque, ormai numerose le pronunce della giurisprudenza di merito che hanno sancito l'ammissibilità della sospensione in un grado differente dal primo (C.T.R. Lazio, n. 86/2011 del 12 ottobre 2011, C.T.R. Campania n. 1/39/12 del 11 gennaio 2012 e C.T.R. Lombardia n. 2 del 18 gennaio 2012).



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

PROCEDIMENTO ORDINARIO: CONCILIAZIONE IN UDIENZA

SOLO davanti alla Commissione Provinciale,
non oltre la prima udienza




Su iniziativa di una
delle parti, con propria
istanza

Su iniziativa della
Commissione



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE


Se la conciliazione, proposta da una delle parti, non ha luogo nel corso della prima udienza, la Commissione può assegnare un termine, non superiore a 60 gg., per la formulazione di una proposta





LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Se la conciliazione si perfeziona, viene redatto apposito processo verbale nel quale si riassumono i termini dell'accordo. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento in un'unica o più rate. La conciliazione si perfeziona con il pagamento entro 20 gg. dell'intero importo o della prima rata






LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

PROCEDIMENTO ABBREVIATO CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA


L'Ufficio può sino alla prima udienza depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito





LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Se la proposta di conciliazione è presentata prima della fissazione della data di trattazione il Presidente può dichiarare, con decreto, l'estinzione del giudizio.



Se la proposta non è ritenuta ammissibile il Presidente fissa la data per la trattazione della controversia.

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

TERMINI DI IMPUGNAZIONE



Sessanta giorni,
decorrenti dalla notifica
della sentenza ad
istanza di parte

Se nessuna delle
parti provvede alla
notifica della sen-
tenza si applica
l'art. 327, comma
1, c.p.c.

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

L'art. 46 della l. 69/2009 ha ridotto da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine lungo di impugnazione stabilito dall'art. 327 c.p.c.

**VALE PER I RICORSI INSTAURATI DOPO IL 4
LUGLIO 2009**

Poiché tale articolo è espressamente richiamato dall'art. 38 del D.Lgs. 546/1992, la riduzione opera anche per le sentenze delle Commissioni Tributarie

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Il ricorso in appello deve contenere:

- L'indicazione della Commissione tributaria a cui è diretto
- L'indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto
- Gli estremi della sentenza impugnata
- L'esposizione sommaria dei fatti
- L'oggetto della domanda
- I motivi specifici dell'impugnazione
- La sottoscrizione del difensore e l'indicazione dell'incarico



L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE


Il ricorso è **INAMMISSIBILE** se manca o è
assolutamente incerto uno degli elementi
prima indicati o se non è sottoscritto.






L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

L'appello è proposto nelle stesse forme previste per il ricorso di primo grado. Se il ricorso non è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante **DOVEVA, A PENA DI NULLITA'**, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza sottoposta ad appello





I decreto sulle Semplificazioni fiscali elimina l'obbligo di deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. La conoscenza, da parte della CTP, della proposizione dell'appello è comunque assicurata dalla previsione secondo cui la segreteria della CTR chiede alla segreteria della CTP la trasmissione del fascicolo del processo.

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Chi propone azione giudiziale di fronte alle Commissioni tributarie è tenuto al pagamento del **CONTRIBUTO UNIFICATO**.

Nel processo tributario la **PRENOTAZIONE A DEBITO** è consentita solo alle amministrazioni dello Stato ed alle agenzie fiscali (direttiva Mef 2/2012)

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

VALORE DELLA CONTROVERSIA IN EURO	CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
Fino a 2.582, 28	30
Tra 2.582,28 e 5.000	60
Tra 5.001 e 25.000	120
Tra 25.001 e 75.000	250
Tra 75.001 e 200.000	500
Superiori a 200.000	1.500

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

L'OBBLIGO	
Soggetti obbligati al pagamento	Contribuenti, ENTI LOCALI , altre Amm.Pubbl., concessionari, agenti riscossione
Prenotazione a debito	Amm. Stato e Agenzie fiscali
Valore della controversia	Somma dovuta a titolo di tributo o sanzioni
Soggetto obbligato indicazione valore	CHI RICORRE
Mancata indicazione del valore	1.500 euro !!!
Contributo dovuto	Secondo tabella precedente
Compiti segreteria Commissioni	Riscossione contributo ed irrogazione sanzione per omesso o parziale versamento

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Nel caso in cui non venga indicato il valore della controversia si presume che esso sia superiore a 200mila euro ed il contributo unificato sia di € 1.500.

La sanzione non viene applicata se **IL RICORRENTE** lo indica in un atto successivo datato e sottoscritto non oltre il 30° giorno dal deposito.

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Le segreterie delle Commissioni tributarie entro 30 giorni dal deposito notificano l'invito al pagamento del contributo.


Se il **RICORRENTE** non paga nei successivi 30 giorni, viene irrogata una sanzione che va dal 100% al 200% del dovuto.

Anche la successiva, eventuale, rinuncia al ricorso non esonera dal pagamento del Contributo Unificato



L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Le parti diverse dall'appellante si costituiscono in giudizio, di fronte alla Commissione Tributaria Regionale, negli stessi modi e negli stessi termini previsti per la costituzione di fronte alla Commissione Provinciale, depositando le proprie controdeduzioni




Nello stesso atto di controdeduzioni, le parti diverse dall'appellante, possono presentare appello incidentale.



L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

L'appello incidentale non presentato
contestualmente alle controdeduzioni è
INAMMISSIBILE



L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

CON L'APPELLO:

- Le censure contenute nel ricorso davanti alla Commissione Provinciale e le questioni contenute nelle controdeduzioni, non accolte nella sentenza di primo grado, non specificatamente riproposte

SI INTENDONO RINUNCIATE



L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Non possono essere proposte nuove domande

Se sono proposte nuove domande debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio

Non possono essere proposte nuove eccezioni,
tranne quelle rilevabili d'ufficio




Possono essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado



L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

**NON SONO AMMESSE NUOVE PROVE IN
APPELLO, salvo che:**

- **Non siano necessarie ai fini della decisione**
 - **Che la parte dimostri di non averle potute fornire in primo grado per causa ad essa non imputabile**
- 

L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

La Commissione Tributaria Regionale, può rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale, nei seguenti casi:


- Quando accoglie l'appello contro la dichiarazione d'incompetenza
- Quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato

continua





L'APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

- Quando riconosce che il Collegio della Commissione Tributaria Provinciale non era legittimamente composto
 - Quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del primo grado
- 

RICORSO PER CASSAZIONE

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale può essere impugnata per:


- Motivi attinenti la giurisdizione
- Violazione delle norme sulla competenza
- Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di ccnl
- Per nullità della sentenza o del procedimento
- Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio



RICORSO PER CASSAZIONE

La Cassazione può rinviare alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale


La riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza





LA REVOCAZIONE

La revocazione costituisce il rimedio per ripristinare il grado di giudizio che, in alcuni casi specifici, è stato gravemente viziato da non potere costituire manifestazione di giustizia



LA REVOCAZIONE

Motivi di revocazione delle sentenze

- Dolo di una delle parti in danno dell'altra
- Prove dichiarate false
- Ritrovamento di uno o più documenti decisivi
- Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
- Sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata
- Dolo del giudice



LA REVOCAZIONE

IL RICORSO PER CASSAZIONE E' PROPONIBILE IN CASO DI ERRORI NEL GIUDIZIO DI DIRITTO PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME SOSTANZIALI O PROCESSUALI



LA REVOCAZIONE RIGUARDA SENTENZE CHE INVOLGONO ACCERTAMENTI DI FATTO

LA REVOCAZIONE

Le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale sono soggette solo a

REVOCAZIONE STRAORDINARIA

(art. 395, nn. 1,2,3 e 6 c.p.c.):

I **vizi** costituenti motivi di revocazione sono **occulti**, cioè non rilevabili sulla base della sola sentenza e conoscibili anche a distanza di anni dal passaggio in giudicato di questa

LA REVOCAZIONE

Le sentenze della Commissione Tributaria Regionale sono soggette e


REVOCAZIONE ORDINARIA

cioè per tutti i motivi di revocazione, sia per vizi palesi (la prova contraria alla reale esistenza di fatti, la precedente sentenza passata in giudicato) che occulti



LA REVOCAZIONE


La richiesta di revocazione va proposta alla stessa Commissione che ha pronunciato la sentenza, entro 60 gg, dalla scoperta del fatto-motivo di revocazione





LA REVOCAZIONE


Il ricorso con il quale si chiede la revocazione deve contenere, **a pena di inammissibilità:**

- Gli stessi elementi previsti per il ricorso in appello
 - La specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti per la revocazione straordinaria
 - Il giorno della scoperta della falsità dichiarata o del recupero del documento
- 



LA REVOCAZIONE


La Commissione valuta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi addotti per la revocazione e, in caso di giudizio favorevole, pronuncia la revocazione della sentenza impugnata





LA REVOCAZIONE

Contro la sentenza di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione esperibili contro la sentenza impugnata per revocazione



RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO IN PENDENZA DEL PROCESSO

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO



Il tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato entro 90 gg dalla notificazione della sentenza

RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO IN PENDENZA DEL PROCESSO

PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO



L'Ente impositore può iscrivere a ruolo il tributo dovuto sulla base della sentenza ma in misura **NON ECCEDENTE I DUE TERZI** della pretesa impositiva avanzata con l'atto oggetto della controversia detratte le somme già eventualmente versate ed aumentate degli interessi di legge

RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO IN PENDENZA DEL PROCESSO

RIGETTO DEL RICORSO



L'Ente impositore può iscrivere a ruolo i due terzi del tributo e degli interessi pretesi con l'atto impositivo impugnato

RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO IN PENDENZA DEL PROCESSO

**NEL CASO DI SENTENZA DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE**



E' dovuto il tributo stabilito dalla sentenza



RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO IN PENDENZA DEL PROCESSO

**GLI IMPORTI DA VERSARE VANNO IN OGNI
CASO DIMINUITI DI QUANTO GIA'
CORRISPOSTO**



RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO IN PENDENZA DEL PROCESSO

La Corte di Cassazione, però, con due sentenze, in materia d'imposta comunale sulla pubblicità e di Tarsu è intervenuta in materia di iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso avverso avviso di accertamento.

Per la Corte, in questi casi, l'iscrizione va effettuata per intero, non essendo applicabile le disposizioni sulle iscrizioni frazionate e provvisorie.


Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenze 27899/2009 e 28091/2009



GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Istituto importato dalla giurisdizione
amministrativa

Adottato dalla giurisdizione tributaria al fine di
risolvere il problema dell'esecuzione delle
sentenze delle Commissioni Tributarie nei
confronti della Pubblica Amministrazione



GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Il ricorso per ottemperanza deve contenere:

- L'indicazione del Presidente della Commissione
- La sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione
- La precisa indicazione, **a pena di inammissibilità**, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza

(al ricorso sono allegati copia della sentenza e originale o copia autentica dell'eventuale messa in mora)

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

AMBITO APPLICATIVO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA



PAGAMENTO DI
SOMME DI DENARO

OBBLIGHI DI FARE
O DI RESTITUZIONE

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

QUANDO SI PUO' CHIEDERE L'OTTEMPERANZA



Sentenza passata
in giudicato

Inadempienza (totale o parziale) da parte dell'ente impositore degli obblighi della sentenza nel termine fissato dalla sentenza o dopo 30 gg dalla loro messa in mora, tramite ufficiale giudiziario

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

PROCEDIMENTO NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA:

- 1** - Deposito del ricorso in doppio originale alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata e in ogni altro caso alla segreteria della Commissione Tributaria regionale

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

PROCEDIMENTO NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA:

- 2** – Trasmissione di uno dei due originali del ricorso al Comune o alla Provincia o al Ministero delle Finanze, obbligato a provvedere. Entro 20 gg dalla comunicazione, l'ente obbligato può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione Tributaria

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

PROCEDIMENTO NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA:

- 3 — Il ricorso viene assegnato alla sezione della Commissione adita che ha pronunciato la sentenza e viene fissato il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA


PROCEDIMENTO NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA:

- 4 — Vengono adottati, con sentenza, i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'Ufficio che li ha omessi. Il Collegio può delegare un proprio componente o nominare un Commissario ad acta



GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

PROCEDIMENTO NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA:

- 
- 5** — Eseguiti i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal Commissario nominato, il Collegio dichiara, con propria ordinanza, chiuso il procedimento

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Autotutela

Regolata dalla legge 656/94 e dal d.m. 11 febbraio 1997

Per effetto dell'art. 27, comma 1 ter della legge 28/1999 possono ricorrere all'autotutela anche gli enti locali.

CASI IN CUI SI PUO' RICORRERE ALL'AUTOTELA



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO


Autotutela

- Manifesto errore di calcolo
- Errore sul presupposto d'imposta
- Errore sui soggetti
- Errore per duplice imposizione
- Non sono stati considerati i pagamenti già effettuati
- Non sono state riconosciute le deduzioni e/o le agevolazioni
- L'ufficio non ha considerato i documenti integrativi presentati
- Sussiste errore materiale riconoscibile dall'Ufficio



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Autotutela




Il Comune in relazione all'esercizio della potestà di annullamento in autotutela, deve procedere senza alcun indugio alla valutazione delle istanze, provvedendo a dare risposte in senso positivo per le sue pretese infondate o illegittime, al fine di evitare l'instaurarsi del contenzioso.



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Autotutela

Quando il Comune annulla il provvedimento impugnato dal contribuente davanti al giudice tributario si determina la cessazione della materia del contendere.



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Autotutela

L'attivazione dell'autotutela non può essere utilizzata per vanificare l'azione del contribuente vanificandone l'efficacia.

Conseguentemente il malgoverno del potere di autotutela comporta la condanna alla rifusione delle spese di giudizio in danno al Comune.

Vedi sent. Cassazione, sez. tributaria, n. 21530 del 27 giugno 2007




ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Accertamento con adesione

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE:

Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 446/97,
che ne prevede l'applicazione solo per l'ICI




Art. 50, legge 449/97, che ne prevede
l'applicazione per tutti i tributi locali



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Accertamento con adesione

Il contribuente a cui è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, PRIMA di ricorrere davanti alla Commissione Tributaria, può presentare istanza di accertamento con adesione. La presentazione dell'istanza sospende i termini del ricorso per 90 giorni.





ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Accertamento con adesione e conciliazione

Conciliazione giudiziale e accertamento con
adesione

=

Transazione




Secondo la Corte dei Conti si tratta di procedure
non compatibili con la materia tributaria



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Accertamento con adesione e conciliazione

Si tratta di procedure legittime solo nel caso in cui la controversia non può essere risolta sulla base di prove certe, di fatto o di diritto.
Esempio: questioni di carattere estimativo.






ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Accertamento con adesione e conciliazione

Conciliazione giudiziale e accertamento con adesione sono scarsamente applicabili ai tributi locali, che hanno natura reale.



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Accertamento con adesione e conciliazione

CASI DI APPLICABILITA':

ICI

- Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- La determinazione della data iniziale delle aree "edificate di fatto", quando l'utilizzazione edificatoria del terreno non è avvenuta in conformità agli strumenti urbanistici

TOSAP

- Quando l'occupazione è totalmente o parzialmente abusiva (area occupata > area concessa)



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Accertamento con adesione e conciliazione

L'ente locale deve, comunque, preventivamente, adottare un proprio regolamento che recepisca i principi del D.Lgs. 218/97 ed occorre costruire una propria procedura (la legge disciplina solo il caso di tributi erariali).

